

*Comm. trib. regionale Lombardia Milano, Sez. I, Sent.,
10/03/2022, n. 949*

IMPOSTE E TASSE IN GENERE › *Avviso di accertamento*

PROVA IN GENERE IN MATERIA CIVILE › *Onere della prova*

Intestazione

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI LOMBARDIA
PRIMA SEZIONE

riunita con l'intervento dei Signori:

CHINDEMI DOMENICO - Presidente

ARCIERI DONATO - Relatore

MONFREDI MARIANTONIETTA - Giudice

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 1677/2021

depositato il 21/05/2021

- avverso la pronuncia sentenza n. 2530/2020 Sez:2 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di MILANO

contro:

(...)

difeso da:

(...)

proposto dall'appellante:

AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE I DI MILANO

VIA DEI MISSAGLIA, 97 20142 MILANO MI

Atti impugnati:

AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (...) IVA-ALTRO

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Con provvedimento prot. (...) del 01.03.2022 il Presidente dott. Chindemi D. designava la sottoscritta quale giudice estensore in sostituzione del dott. D. Arcieri.

Il contenzioso ha ad oggetto l'avviso di accertamento n. (...) 2018 emesso a carico della contribuente (...) a seguito della rettifica della dichiarazione dei redditi presentata per l'anno di imposta 2013, in relazione alla quale è stata disconosciuta la deducibilità di costi per complessivi Euro 39.408 (sostenuti a dire dell'Ufficio per esigenze strettamente personali e non professionali, trattandosi di costi per abbigliamento e accessori nonché per prodotti destinati alla cura della persona) e ripresi a tassazione (a fini IVA, imposte dirette e addizionali); oltre all'applicazione di sanzioni (il tutto per Euro 38.163).

La parte privata rappresentava di svolgere l'attività di Artista e, precisamente, di cantante lirica professionista, soprattutto impegnata in concerti all'estero - dove si trattiene per lunghi periodi in occasione dei concerti - per lo svolgimento della quale non solo è indispensabile la cura dell'immagine (nonché il presentarsi in scena e sui palchi con un abbigliamento costoso e importante) ma soprattutto la cura del proprio fisico e delle proprie corde vocali, per il loro mantenimento in efficienza, alla cui salute sono destinati i prodotti acquistati. Aggiunge che i costi dedotti a tali titoli non superano in ogni caso il 10% dei compensi dichiarati.

L'ufficio insisteva nel ribadire che l'onere di provare, in termini rigorosi, l'esistenza e l'inerenza dei costi ai fini della loro deducibilità grava sul contribuente e, nel caso di specie, da un lato, non è provata la stretta riconducibilità delle spese sostenute alia contribuente (...) (in moti casi sono prodotti scontrini fiscali 'anonimi'), dall'altro lato, si tratta di spese di natura strettamente personale, stante la tipologia dei beni acquistati, del tutto svincolati e non funzionali allo svolgimento dell'attività professionale.

La CTP in primo grado ha accolto parzialmente il ricorso ritenendo deducibili i costi sostenuti per acquistare prodotti destinati alla cura della persona nella loro totalità (essendo indispensabile per la sua professione il mantenimento della piena efficienza del proprio fisico) e i costi sostenuti per abbigliamento e accessori nella sola misura del 50% (in considerazione degli ambienti che la contribuente deve frequentare per esigenze professionali). Spese compensate.

Propone appello l'Ufficio lamentando la violazione e falsa applicazione dell'[art. 109 TUIR](#) (sotto il profilo della distribuzione dell'onere della prova con riferimento alla inerenza dei costi dedotti) laddove i primi giudici si sono limitati a riconoscere 'forfettariamente' la deducibilità delle spese senza verificare rigorosamente l'assolvimento dell'onere probatorio con riguardo alle condizioni normativamente previste per la deducibilità dei costi.

Resiste la contribuente che difende la completezza ed esaustività della motivazione della sentenza e la correttezza della decisione assunta, chiedendone la conferma.

L'appello dell'Ufficio è infondato e, pertanto, non merita accoglimento, dovendosi confermare la sentenza di primo grado.

Anzitutto occorre ricordare che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'alt. 118 dlsp. att. c.p.c., non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata. Ne consegue che

quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono necessariamente essere ritenute come "omesse", per effetto di "error in procedendo", ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere; ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. E ciò in applicazione del principio della cosiddetta 'ragione più liquida' desumibile dagli [artt. 24 e 111 Cost.](#), ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte ([Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008](#); [Cass. Civ. n. 26242/2014](#) e [Cass. Civ. n. 9936/2014](#)).

In punto di diritto è pacifico che l'[art. 109 TUIR](#) prevede che per potere dedurre un costo è necessario che lo stesso sia certo e determinato nel suo ammontare, documentato, nonché inerente ossia funzionale alla attività lavorativa/professionale svolta. Ed è altrettanto pacifico che l'onere della prova della esistenza e inerenza di componenti negativi di reddito grava sul contribuente (per tutte [Cass. 15035/2017](#)).

Il punto è che la contribuente ha fornito la prova per come normativamente richiesta ai fini della deducibilità dei costi con riferimento alle spese per la cura della persona nella misura del 100% e con riferimento alle spese per abbigliamento e accessori nella misura del 50%.

I documenti prodotti attestano che la contribuente ha sostenuto una serie di costi per abbigliamento e accessori nonché prodotti dietetici e parafarmaci destinati alla cura e al trattamento della persona. Sebbene, effettivamente, si tratti di prodotti e beni di natura personale, non può ignorarsi che l'attività lavorativa e professionale della contribuente (cantante lirica professionista spesso impegnata in concerti all'estero-come documentato - dove si trattiene per diverse settimane consecutive in occasione di tournée, tanto che molte delle spese indicate sono state sostenute in Paesi stranieri proprio in occasione di concerti) è esercitata e svolta essenzialmente e necessariamente attraverso la propria persona intesa in senso fisico (immagine personale ed efficienza e attività delle corde vocali e della sua voce).

Ne consegue che i prodotti destinati alla cura della sua persona sono intrinsecamente e ontologicamente, nel caso di specie, funzionali al corretto, efficiente e regolare esercizio della sua professione; così come, sebbene entro certi limiti, anche l'acquisto di accessori e capi di abbigliamento è direttamente funzionale (quindi inerente) allo svolgimento della sua professione, che richiede sicuramente determinati standard di immagine, la presentazione in scena con abbigliamento adatto, la partecipazione ad eventi promozionali che esigono la garanzia di una immagine connotata da specifiche caratteristiche.

La condanna al pagamento delle spese di lite segue la soccombenza e le stesse si liquidano, tenuto conto del valore della controversia e dei parametri tabellari di riferimento, in complessivi Euro 2.000, oltre al 15% a titolo di rimborso spese generali e accessori di legge.

P.Q.M.

La Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia

RIGETTA

L'appello dell'Ufficio e per l'effetto conferma la sentenza della CTP di Milano, sez. 2 n. 2530/2/2020 pronunciata il 30.10.2020 e depositata il 24.11.2020.

CONDANNA

L'Ufficio soccombente alla rifusione delle spese di lite a favore della contribuente; spese che si liquidano in complessivi Euro 2.000, oltre al 15% a titolo di rimborso spese generali e accessori di legge.

Conclusione

Milano, il 15 novembre 2021.